

Regolamento (CE) 1493/1999
Regolamento (CE) 1227/2000

B.U.R. 15/10/2003, n. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.

Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Modifiche approvate da:

- DPReg. 2/2/2007, n. 021/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).
- DPReg. 17/12/2013, n. 0247/Pres. (B.U.R. 2/1/2014, n. 1).
- DPReg. 24/11/2014, n. 0221/Pres. (B.U.R. 3/12/2014, n. 49).
- DPReg. 2/9/2015, n. 0182/Pres. (B.U.R. 16/9/2015, n. 37).
- DPReg. 16/10/2015, n. 0219/Pres. (B.U.R. 28/10/2015, n. 43).
- DPReg. 18/1/2017, n. 018/Pres. (B.U.R. 1/2/2017, n. 5).
- DPReg. 28/3/2019, n. 050/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).
- DPReg. 11/3/2021, n. 028/Pres. (B.U.R. 24/3/2021, n. 12).
- DPReg. 29/3/2023, n. 065/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).
- DPReg. 12/7/2024, n. 094/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:
 - a) *Unità amministrativa*: il territorio della regione ovvero corrispondente all'ambito territoriale delle ex province¹;
 - b) *Zona di produzione o Bacino viticolo*: l'area geograficamente delimitata all'interno della quale è ammessa la coltivazione in via esclusiva di determinate varietà di viti;
 - c) *Varietà consigliata*: è la varietà che, in una determinata zona di produzione, fornisce normalmente un vino la cui buona qualità riconosciuta lo rende proponibile ai fini dell'accesso ad una denominazione di origine controllata (DOC) ovvero, controllata e garantita (DOCG);
 - d) *Varietà ammessa*: è la varietà che normalmente fornisce un vino la cui qualità, in una determinata zona di produzione, non è dimostrata pari a quella delle varietà ritenute atte a dare vini di cui alla lettera c);
 - e) *Varietà in osservazione*: è la varietà sulla quale si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione in una determinata unità amministrativa o zona di produzione.

Art. 2
(Individuazione delle unità amministrative e delle zone di produzione)

1. Il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle caratteristiche pedoclimatiche che meglio caratterizzano la produzione vitivinicola regionale e sulla base delle varietà di viti per uve da vino che localmente si sono da anni affermate e per le qualità delle produzioni conseguibili dalle stesse, è suddiviso nelle macro aree che seguono

- a) intero territorio regionale;
- b) interi ambiti territoriali delle ex province²;
- c) bacini viticoli;

2. La coltivazione della *Vitis vinifera* per uve da vino può avere luogo nell'intero territorio regionale con le limitazioni in termini varietali previste dall'articolo 3 relativamente alle macro aree individuate

Art. 3
(Varietà di viti per uve da vino coltivabili)

1. Le varietà di viti per uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Friuli Venezia Giulia sono quelle iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al DPR 24 dicembre 1969, n. 1164 che hanno dimostrato di fornire vini di qualità e quelle che sono già

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 28/3/2019, n. 050/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPReg. 28/3/2019, n. 050/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

state classificate come varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà provvisoriamente autorizzate a termini del regolamento (CEE) 3800/81 nel rispetto, per queste ultime, di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), dell'accordo Ministero – Regioni del 25 luglio 2002.

2. Le varietà di cui al comma 1 che a termini del regolamento (CEE) 3800/81 risultano classificate come raccomandate, quelle che costituiscono la base ampelografica dei vini ad indicazione di origine controllata per la rispettiva zona di produzione e quelle che nelle aree limitrofe a queste zone hanno dimostrato di fornire vini di qualità rientrano nella categoria “varietà consigliate”.

3. Le varietà di cui al comma 1 non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, rientrano nella categoria “varietà ammesse”.

4. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili nell'intero territorio regionale sono quelle riportate nella tabella 1 allegata al presente regolamento.

5. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici ambiti territoriali delle ex province³ sono quelle riportate nelle tabelle 2, 3, 4, 5, e 6 allegate al presente regolamento.

6. Le varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile limitatamente agli specifici bacini viticoli sono quelle riportate nelle tabelle 7, 8, 9, 10 e 10-ter⁴ allegate al presente regolamento.⁵

Art. 4 (*Eliminazione delle varietà di viti*)

1. Le varietà di viti per uve da vino per le quali si rilevi un decadimento dell'attitudine alla coltivazione in una determinata unità amministrativa o bacino viticolo, vengono eliminate dalla classificazione delle varietà di viti.

Art. 5 (*Inserimento di nuove varietà di viti*)

1. L'inserimento nella classificazione di una varietà di viti per uva da vino viene effettuata sulla base di prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie e secondo i parametri e le modalità indicati nell'allegato tecnico all'accordo Ministero - Regioni del 25 luglio 2002.

³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPR 28/3/2019, n. 050/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

⁴ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPR 28/3/2019, n. 050/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

⁵ Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPR 2/2/2007, n. 021/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

2. Le prove attitudinali di cui al comma 1 sono svolte da istituti di ricerca e sperimentazione pubblici o privati.

3. L'istanza di inserimento di una varietà di vite per uve da vino nella classificazione di cui all'articolo 3 viene presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, Servizio produzioni vegetali, dalle organizzazioni professionali agricole nonché da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo. In allegato all'istanza il richiedente deve presentare la documentazione attestante le avvenute prove attitudinali.

Art. 6

(Utilizzazione delle varietà per la produzione di vino)

1. Le varietà di viti per uve da vino da commercializzare sono quelle classificate come idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione.

2. Le varietà di viti per uve da vino in osservazione possono essere destinate esclusivamente alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione "indicazione geografica tipica".

2 bis. Le varietà per uve da vino classificate come varietà in osservazione sono quelle riportate nella tabella 10 bis allegata al presente regolamento.⁶

3. Soltanto le varietà di cui al comma 1 possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.

4 bis. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, i produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, possono commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:

- a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;
- b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.⁷

⁶ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPReg. 2/9/2015, n. 0182/Pres. (B.U.R. 16/9/2015, n. 37).

⁷ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPReg. 18/1/2017, n. 018/Pres. (B.U.R. 1/2/2017, n. 5).

Art. 7
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA 1* **
(riferita all'articolo 3, comma 4)

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Chardonnay		C	
Malvasia Istriana		C	
Moscato giallo		C	
Pinot bianco		C	
Pinot grigio		C	
Prosecco (glera)		[1] C	
		A	
Sauvignon		C	
Traminer aromatico		C	
Malvasia di Candia		A	
Aromatica			
Palava		A	
Viognier (cod.346)		A	
Fiano (cod. 081)		A	
Glera lunga (cod. 359)		A	
Semillon (cod. 227)		A	
Vitigni a bacca rossa			
Cabernet franc		C	
Cabernet sauvignon		C	
Franconia		[2] C	
		A	
Merlot		C	
Pinot nero		C	
Refosco dal peduncolo rosso		C	AUTOCTONO
Terrano		[3] C	
		A	
Petit Verdot		A	
Rebo		A	

* Tabella sostituita dall'art. 1, c. 1, DPR 24/11/2014, n. 0221/Pres. (B.U.R. 3/12/2014, n. 49).

** Tabella sostituita dall'art. 1, c. 1, DPR 12/7/2024, n. 094/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).

Marselan (cod. 485)		A	
Saperavi (cod. 811)		A	

- [1] Consigliato nella provincia di Udine.
- [2] Consigliato nelle zone a DOC orientali del Friuli e Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli
- [3] Consigliato nella zona a DOC Carso.

TABELLA 2

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE – PORDENONE – GORIZIA

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA'	ORIGINE
		A) ammessa B) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Manzoni bianco	Incrocio Manzoni 6.0.13	A	--
Muller thurgau	--	C	--
Picolit	--	¹ C A	AUTOCTONO
Ribolla gialla	--	C	AUTOCTONO
Riesling italico	--	C	--
Riesling renano	--	C	--
Tocai friulano	--	C	AUTOCTONO
Verduzzo friulano	--	C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rossa			
Carmenere	--	C	--
Malbeck	--	² C A	--
Pignolo	--	C	AUTOCTONO
Vitigni a bacca rosata			
Moscato rosa	--	³ C A	--

¹Consigliato nelle zone a DOC Colli Orientali del Friuli e Collio

²Consigliato nelle zone a DOC Lison Pramaggiore

³Consigliato nelle zone a DOC Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

TABELLA 3***VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE E PORDENONE**

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA'	ORIGINE
		A) ammessa B) consigliata	
Vitigni a bacca rossa			
Ancellotta	Lancellotta	A	--
Lambrusco maestri	--	A	--
Marzemino	--	A	--
Refesco nostrano	Refosco, Refosco Grosso, Refoscone, Malvoise (*)	C	AUTOCTONO

(*) Sinonimo da utilizzare ai soli fini della designazione per l'esportazione o per la spedizione verso altri Stati membri.

* Tabella sostituita dall'art. 2, c. 1, DPRG. 021/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

TABELLA 4**VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCE DI UDINE E GORIZIA**

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA'	ORIGINE
		A) ammessa B) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Sylvaner verde	--	A	--
Vitigni a bacca rossa			
Gamay	--	A	--
Schioppettino	--	¹ C A	AUTOCTONO

¹Consigliato nelle zone a DOC Colli orientali del Friuli e Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

TABELLA 5**VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE**

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA'	ORIGINE
		A) B) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Verdiso	--	A	--
Verduzzo trevigiano	--	A	--
Vitigni a bacca rossa			
Raboso Piave	--	A	--
Raboso veronese	--	A	--

TABELLA 6*
(riferita all'articolo 3, comma 5)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione nel solo ambito territoriale dell'ex Provincia di Trieste

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
Vitigni a bacca bianca			
Garganega		A	
Malvasia lunga (o del Chianti)		A	
Vitouska		C	
Vitigni a bacca rossa			
Piccola nera		A	

* Tabella sostituita dall'art. 2, c. 1, DPRReg. 12/7/2024, n. 094/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).

TABELLA 7**VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLE PROVINCIA DI UDINE**

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa B) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca rossa			
Tazzelenghe	--	¹ C A	AUTOCTONO

¹Consigliato nelle zone a DOC Colli orientali del Friuli

TABELLA 8* * *******(riferita all'articolo 3, comma 6, DPRG n. 321/2003)****Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione solo nel territorio dei comuni di: Castelnuovo del Friuli (PN); Pinzano al Tagliamento (PN); Forgaria nel Friuli (UD)**

NOME VITIGNO	SINONIMO	A) ammessa C) consigliata	ORIGINE
<i>Vitigni a bacca bianca</i>			
Sciauglin		C	AUTOCTONO
Ucelut		C	AUTOCTONO
<i>Vitigni a bacca rossa</i>			
Cjanorie		A	AUTOCTONO
Forgiarin		C	AUTOCTONO
Piculit neri		C	AUTOCTONO

* Tabella sostituita dall'art. 2, c. 1, DPRG. 021/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

** Tabella sostituita dall'art. 1, c. 1, DPRG. 17/12/2013, n. 0247/Pres. (B.U.R. 2/1/2014, n. 1).

*** Tabella sostituita dall'art. 4, c. 1, DPRG. 28/3/2019, n. 050/PRes. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

TABELLA 9*

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA RICOMPRESO NELLA ZONA DOC CARSO

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa B) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca bianca			
Vitouska	--	C	AUTOCTONO

* Tabella aggiunta dall'art. 2, c. 2, DPRG. 021/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

TABELLA 10*

VITIGNI PER UVE DA VINO IDONEI ALLA COLTIVAZIONE NEL SOLO TERRITORIO COLLINARE DEI COMUNI DI: BUTTRIO, CIVIDALE DEL FRIULI, CORNO DI ROSAZZO, PREMARIACCO, PREPOTTO, SAN PIETRO AL NATISONE, TORREANO DELLA PROVINCIA DI UDINE E NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DEI COMUNI DI: CASTELNUOVO DEL FRIULI E PINZANO AL TAGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE E DI FORGARIA NEL FRIULI DELLA PROVINCIA DI UDINE.

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETA' A) ammessa B) consigliata	ORIGINE
Vitigni a bacca bianca			
Cividin	--	A	AUTOCTONO

* Tabella aggiunta dall'art. 2, c. 2, DPReg. 021/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

TABELLA 10 bis* * **** *******
(riferita all'articolo 6, comma 2, DPRG. n. 321/2003)

Varietà di viti per uve da vino classificate come varietà in osservazione

NOME VITIGNO	CODICE Registro nazionale	SINONIMO	Annotazioni
<i>Vitigni a bacca bianca</i>			
Fleurtaï	497	UD-34.111	
Soreli	500	UD-34.113	
Sauvignon Kretos	844	UD-76.026	
Sauvignon Nepis	845	UD-55.098	
Sauvignon Rytos	846	UD-55.100	
Refosco B	487		
Sagrestana B	488		
Kersus	907	UD.109-052	
Pinot Iskra	908	UD.109-033	
Solaris B.	471		1.
<i>Vitigni a bacca rossa</i>			
Jiulus	498	UD-36.030	
Cabernet Eidos	840	UD-58.083	
Cabernet Volos	841	UD-32.078	
Merlot Kanthus	842	UD-31.122	
Merlot Khorus	843	UD-31.125	
Fumat N	479		
Volturnis	909	UD.156-312	
Pinot Kors	910	UD.156-537	

1. coltivazione ammessa solamente nei comuni montani come elencati nell'Allegato A, lettera B-Zone montane omogenee, della legge regionale n. 33/2002.

* Tabella aggiunta dall'art. 2, c. 1, DPRG. 2/9/2015, n. 0182/Pres. (B.U.R. 16/6/2015, n. 37).

** Tabella sostituita dall'art. 1, c. 1, DPRG. 16/10/2015, n. 0219/Pres. (B.U.R. 28/10/2015, n. 43).

*** Tabella sostituita dall'art. 4, c. 2, DPRG. 28/3/2019, n. 050/PRes. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

**** Tabella sostituita da art. 1, c. 1, DPRG. 11/3/2021, n. 028/Pres. (B.U.R. 24/3/2021, n. 12).

***** Tabella sostituita da art. 1, c. 1, DPRG. 29/3/2023, n. 065/Pres. (B.U.R. 12/4/2023, n. 15).

Tabella 10-ter *
(riferita all'articolo 3, comma 6, DPR n. 321/2003)

Vitigni per uve da vino idonei alla coltivazione solo nel territorio del comune di Forgaria nel Friuli (UD) e dei comuni già ricompresi nel territorio della provincia di Pordenone

NOME VITIGNO	SINONIMO	VARIETÀ	ORIGINE
		A) ammessa	
		C) consigliata	
<i>Vitigni a bacca nera</i>			
Cordenossa N		A	AUTOCTONO

* Tabella aggiunta da art. 5, c. 1, DPR n. 321/2003 (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).